

Direzione: AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Area: RISORSE AMBIENTALI E PRODUZIONI AGRICOLE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G17613 del 20/12/2024

Proposta n. 50190 del 19/12/2024

Oggetto:

Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023- 2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027. DGR n. 15/2023. Intervento SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole". Bando pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. G15892 del 27.11.2024. Adeguamento all'Articolo 4 (Soggetti beneficiari).

OGGETTO: Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027. DGR n. 15/2023. Intervento SRD01 “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole”. Bando pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. G15892 del 27.11.2024. Adeguamento all’Articolo 4 (Soggetti beneficiari).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITA’
ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Risorse Ambientali e Produzioni Agricole

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 853 del 4 dicembre 2023, con la quale è stato conferito al dott. Roberto Aleandri l’incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTO l’Atto di organizzazione del 13 febbraio 2024, n. G01459 con il quale è stato definito l’attuale assetto organizzativo della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G05095 del 30/04/2024 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Area "Risorse Ambientali e Produzioni Agricole" della Direzione regionale "Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste" alla dott.ssa Nadia Biondini;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art.26;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai Piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/2289 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

VISTO l’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. (Legge

comunitaria per il 1990)”, con il quale si dispone che il Ministro dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito di propria competenza, provvede con decreto all’applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

VISTO il decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e Foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 47 del 24 febbraio 2023, e successive modifiche e integrazioni, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”;

VISTA la Decisione C(2022) 8645 finale, del 2 dicembre 2022, con cui la Commissione Europea ha approvato il Piano strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l’Italia, nella versione 1.2;

VISTA la Decisione C(2023) 6990 finale, del 23 ottobre 2023, con cui la Commissione Europea ha approvato, ai sensi dell’art. 119 del citato regolamento UE n. 2021/2115, il primo emendamento del Piano strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l’Italia, consolidato nella versione 2.0;

VISTA la Decisione C(2024) 6849 finale, del 30 settembre 2024, con cui la Commissione Europea ha approvato, ai sensi dell’art. 119 del citato regolamento UE n. 2021/2115, il secondo emendamento del Piano strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l’Italia, consolidato nella versione 3.2;

CONSIDERATO che il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e Foreste (di seguito MASAF), in attuazione dell’art. 123 par. 1, primo capoverso, del regolamento (UE) n. 2021/2115, è l’Autorità di gestione nazionale del PSP per l’Italia 2023-2027;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 15 del 12 gennaio 2023, concernente “Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027. Avvio dell’attuazione regionale della programmazione della PAC 2023-2027.”

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 52 del 7 febbraio 2023 recante: “Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. DGR n. 15 del 12/01/2023 Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027. Istituzione del Comitato di monitoraggio regionale”.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 391 del 20 luglio 2023, recante “Regolamento UE n. 2021/2115 - Piano Strategico della PAC (PSP) per il periodo 2023-2027. Modifiche al Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027 di cui alla DGR 15/2023”;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G16849 del 14/12/2023 recante “Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione schema della convenzione "Fornitura del servizio Business Plan On Line della Rete Rurale Nazionale alla Regione Lazio per il PSP 2023-2027 e il PSR 2014-2022" e relativi allegati "Modalità di fruizione del servizio" e "Service Level Agreement" tra la Regione Lazio "Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, foreste" e ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) concernente il proseguimento della fornitura del servizio Business plan Online della Rete Rurale Nazionale;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G14332 del 29/10/2024 con la quale sono stati approvati, nell’ambito degli interventi del CSR 2023-2027, i costi di riferimento per gli interventi non basati sulle superfici e gli animali (interventi "non SIGC");

VISTA la determinazione dirigenziale n. G14863 del 10/11/2024 con la quale si è proceduto ad approvare le “Disposizioni comuni per la gestione degli interventi non basati sulle superfici e gli animali (Interventi non SIGC)” previsti dal Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Lazio per il periodo 2023-2027 di cui alla DGR 15/2023;

VISTO il bando pubblico per l'attuazione dell'Intervento SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole" oggetto di approvazione con la determinazione dirigenziale n. G15892 del 27/11/2024, contenente la definizione delle modalità attuative per la raccolta, la gestione e il trattamento delle domande di sostegno per la concessione di un contributo;

RICHIAMATO quanto stabilito al documento di programmazione Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027, per l'Intervento SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole" SRD01 che, relativamente all'individuazione dei beneficiari ammissibili, prevede l'indicazione:

"CR01 - Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura ovvero imprenditori che, tenuto conto dell'esclusione predetta, esercitano l'attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

CR02 - Possesso di qualifiche per i beneficiari – l'imprenditore agricolo, così come già definito in CR01 deve altresì possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e/o di Coltivatore diretto ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento. La qualifica di IAP e Coltivatore diretto non si applica per i beneficiari localizzati nelle aree rurali C e D";

CONSIDERATO quanto previsto all'Articolo 4 (Soggetti beneficiari) del Bando pubblico per l'attuazione dell'Intervento SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole", adottato con la determinazione dirigenziale n. G15892 del 27/11/2024, in particolare al 4° capoverso:

"Nelle forme associate, la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e/o di Coltivatore diretto per le aree rurali A e B, e la qualifica di agricoltore in attività devono essere possedute:

- dal socio amministratore nel caso di società di persone (società di persone e in nome collettivo);*
- dal socio accomandatario e amministratore nel caso di società in accomandita semplice (s.a.s.) e società in accomandita per azioni;*
- dall'amministratore o membro del C.d.A. nel caso di società di capitali;*
- dal socio di maggioranza con ruolo di rappresentanza e di amministrazione, affidato dallo Statuto (in maniera disgiunta ove si sia in presenza di un consiglio di amministrazione) nel caso di società a responsabilità limitata (s.r.l.) e cooperative;*
- dall'amministratore e rappresentante della società in caso di società per azioni; in presenza di C.d.A., la qualifica di IAP o CD deve essere posseduta dalla maggioranza degli amministratori in carica;*
- dalla maggioranza delle imprese aderenti alla rete di impresa";*

RITENUTO che tale indicazione possa determinare una lettura riduttiva delle prescrizioni del Bando pubblico rispetto alla corretta individuazione dei requisiti riguardo i soggetti che possono avere accesso al sostegno;

RITENUTO quindi opportuno disporre l'adeguamento della formulazione dell'Articolo 4 (Soggetti beneficiari) del Bando pubblico per l'attuazione dell'Intervento SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole" e approvato con la determinazione dirigenziale n. G15892 del 27/11/2024, con la sostituzione dell'enunciato sopra richiamato, con la formulazione di seguito indicata, rispondente alle disposizioni del documento di programmazione Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027 per l'Intervento SRD01:

"Ai sensi del D.lgs 99/2004, come modificato dal D.lgs 101/2005, le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;*
- nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.*

Le medesime condizioni sono di applicazione nel caso di Coltivatore diretto ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento”;

DATO ATTO che, in virtù a tale adeguamento, il testo integrale dell'Articolo 4 (Soggetti beneficiari) del Bando pubblico approvato con la determinazione dirigenziale n. G15892 del 27/11/2024, diviene il seguente:

Articolo 4 (Soggetti beneficiari)

Possono beneficiare del sostegno previsto dal presente bando gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, singoli o associati, con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura. Possono essere considerati agricoltori associati, beneficiari della presente misura di intervento, solo le forme dotate di soggettività giuridica, che esercitano attività di impresa, regolarmente iscritte al Registro delle imprese dove è ubicata la relativa sede legale.

Nelle Aree A e B secondo la classificazione regionale dello sviluppo rurale il sostegno può essere concesso ai soli imprenditori agricoli in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e/o di Coltivatore diretto ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento.

Il requisito di IAP o CD deve essere dimostrato almeno alla presentazione della domanda di saldo del contributo concesso.

Ai sensi del D.lgs 99/2004, come modificato dal D.lgs 101/2005, le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;*
- nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.*

Le medesime condizioni sono di applicazione nel caso di Coltivatore diretto ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento.

In ogni caso il beneficiario deve essere un “agricoltore in attività”. Per la definizione di “agricoltore in attività” si fa riferimento ai decreti ministeriali attuativi del primo pilastro della Politica Agricola Comune (PAC) e delle relative circolari esplicative emanate dall'AGEA Coordinamento. Tale status deve essere attestato nel fascicolo unico aziendale.

Qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, è concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.

RITENUTO inoltre, per una immediata lettura dell'adeguamento ordinato, di disporre in allegato al presente provvedimento (Allegato 1) la Tabella di raffronto dove è riportato il testo integrale del previgente Articolo 4 (Soggetti beneficiari) di cui al Bando pubblico per l'attuazione dell'Intervento SRD01 “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole” (determinazione dirigenziale n. G15892 del 27/11/2024) e quanto in validità a seguito del presente adeguamento;

RITENUTO di confermare quant'altro previsto e disposto con dal Bando pubblico per l'attuazione dell'Intervento SRD01 “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole” oggetto di approvazione con la determinazione dirigenziale n. G15892 del 27/11/2024 non oggetto dell'adeguamento di cui al presente provvedimento;

DETERMINA

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- l'adeguamento della formulazione dell'Articolo 4 (Soggetti beneficiari) del Bando pubblico per l'attuazione dell'Intervento SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole", approvato con la determinazione dirigenziale n. G15892 del 27/11/2024, con la sostituzione dell'enunciato al 4° capoverso:
"Nelle forme associate, la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e/o di Coltivatore diretto per le aree rurali A e B, e la qualifica di agricoltore in attività devono essere possedute:
 - *dal socio amministratore nel caso di società di persone (società di persone e in nome collettivo);*
 - *dal socio accomandatario e amministratore nel caso di società in accomandita semplice (s.a.s.) e società in accomandita per azioni;*
 - *dall'amministratore o membro del C.d.A. nel caso di società di capitali;*
 - *dal socio di maggioranza con ruolo di rappresentanza e di amministrazione, affidato dallo Statuto (in maniera disgiunta ove si sia in presenza di un consiglio di amministrazione) nel caso di società a responsabilità limitata (s.r.l.) e cooperative;*
 - *dall'amministratore e rappresentante della società in caso di società per azioni; in presenza di C.d.A., la qualifica di IAP o CD deve essere posseduta dalla maggioranza degli amministratori in carica;*
 - *dalla maggioranza delle imprese aderenti alla rete di impresa";*

con la formulazione di seguito indicata, rispondente alle disposizioni del documento di programmazione Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Lazio per il periodo 2023-2027 per l'Intervento SRD01:

"Ai sensi del D.lgs 99/2004, come modificato dal D.lgs 101/2005, le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- *nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;*
- *nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.*

Le medesime condizioni sono di applicazione nel caso di Coltivatore diretto ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento";

11

- che, in virtù a tale adeguamento, il testo integrale dell'Articolo 4 (Soggetti beneficiari) del Bando pubblico, diviene il seguente:

Articolo 4 (Soggetti beneficiari)

Possono beneficiare del sostegno previsto dal presente bando gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, singoli o associati, con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura. Possono essere considerati agricoltori associati, beneficiari della presente misura di intervento, solo le forme dotate di soggettività giuridica, che esercitano attività di impresa, regolarmente iscritte al Registro delle imprese dove è ubicata la relativa sede legale.

Nelle Aree A e B secondo la classificazione regionale dello sviluppo rurale il sostegno può essere concesso ai soli imprenditori agricoli in possesso della qualifica di Imprenditore

Agricoltore Professionale (IAP) e/o di Coltivatore diretto ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento.

Il requisito di IAP o CD deve essere dimostrato almeno alla presentazione della domanda di saldo del contributo concesso.

Ai sensi del D.lgs 99/2004, come modificato dal D.lgs 101/2005, le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

- nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Le medesime condizioni sono di applicazione nel caso di Coltivatore diretto ai sensi della normativa nazionale e regionale di riferimento.

In ogni caso il beneficiario deve essere un "agricoltore in attività". Per la definizione di "agricoltore in attività" si fa riferimento ai decreti ministeriali attuativi del primo pilastro della Politica Agricola Comune (PAC) e delle relative circolari esplicative emanate dall'AGEA Coordinamento. Tale status deve essere attestato nel fascicolo unico aziendale.

Qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, è concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.

- di disporre, in allegato al presente provvedimento e per una immediata lettura dell'adeguamento ordinato, la Tabella di raffronto (Allegato 1) dove è riportato il testo integrale del previgente Articolo 4 (Soggetti beneficiari) del Bando pubblico per l'attuazione dell'Intervento SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole" (determinazione dirigenziale n. G15892 del 27/11/2024) e quanto in validità a seguito del presente adeguamento;
- di confermare quant'altro previsto e disposto con dal Bando pubblico per l'attuazione dell'Intervento SRD01 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole" oggetto di approvazione con la determinazione dirigenziale n. G15892 del 27/11/2024 non oggetto dell'adeguamento di cui al presente provvedimento.

Avverso il presente Provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell'atto, laddove prevista.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura, Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste e sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "CSR FEARS".

Il Direttore Regionale
Dott. Roberto Aleandri